

Ordinanza Corte di Cassazione 13/12/2021 n. 39678

Motivazione avviso di accertamento TARI: sufficiente l'indicazione degli elementi essenziali del tributo

La motivazione seppur indicata, in modo estremamente sintetico e facendo ricorso ai riquadri prestampati, consente al contribuente di denunciare vizi fondati sulla pretesa violazione di norme procedurali e garantisce l'eliminazione dell'eventuale pregiudizio per il contribuente senza che vi sia violazione di norme, che siano espressione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Omissis srl proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso l'avviso di pagamento della somma di C 26.498,00 per tassa sui rifiuti (Tari) relativa all'anno di imposta 2014 e riferita al complesso immobiliare ubicato in Milano via Ornato 169 adibito a supermercato.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso escludendo dal computo della tassazione l'area riservata ai magazzini.

3. La sentenza veniva impugnata dalla società e la Commissione Regionale Tributaria della Regione della Lombardia accoglieva l'appello rilevando il difetto di motivazione dell'atto impositivo.

4. Avverso la sentenza della CTR il Comune di Milano ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi; si è costituita la società contribuente depositando controricorso.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria illustrativa.

1. Con il primo motivo d'impugnazione il comune ricorrente denuncia la violazione dell'art 162 della I. 29672006, dell'art. 7 della I. 212/2000 in relazione all'art. 360 comma 1 nr 3 cpc, per aver la CTR erroneamente ritenuto non motivato l'avviso di liquidazione anche alla luce di tutta l'attività difensiva dispiegata dal contribuente.

2 Con il secondo motivo si lamenta l'omesso esame di una circostanza oggetto di discussione tra le parti e decisiva per il giudizio costituita dall'effettuazione del sopralluogo in contraddittorio con Omissis in data 23.11.2015.

2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

2.1 L' art. 7, I. 212/2000 stabilisce che «Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama». Di analogo tenore è l'art. 1 comma 162 I. 296/2006 secondo il quale « Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve

essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale...

2 2 Nella fattispecie, come si evince dall'esame dell'atto di intimazione versato in atti, è stata indicata, sia pur in modo estremamente sintetico e facendo ricorso ai riquadri, la e in negativo, sulla sua sfera giuridica» (v. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11052 del 09/05/2018). La possibilità, per il contribuente, di denunciare vizi fondati sulla pretesa violazione di norme procedurali non tutela infatti l'interesse all'astratta regolarità dell'attività amministrativa, ma garantisce solo l'eliminazione dell'eventuale pregiudizio dal medesimo contribuente subito in conseguenza della denunciata violazione di norme, che siano espressione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (v ancora Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11052 del 09/05/2018 e Cass. 22900/2020).

3 Conclusivamente il primo motivo di ricorso va accolto con cassazione della sentenza e rinvio al Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione per l'esame delle questioni di merito e per regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.